

Edizione di venerdì 5 settembre 2014

IVA

[Apparizioni e sparizioni dei crediti Iva](#)

di Giovanni Valcarenghi

ACCERTAMENTO

[Territorialità IVA delle prestazioni di deposito e stoccaggio merci](#)

di Sandro Cerato

AGEVOLAZIONI

[Confermato il bonus per investimenti in beni strumentali](#)

di Luca Mambrin

IMPOSTE INDIRETTE

[Nessuna sorpresa per la scadenza TASI del 16 ottobre?](#)

di Fabio Garrini

ACCERTAMENTO

[Redditometro, pericolo dal passato](#)

di Maurizio Tozzi

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Su e giù per le colline della Marsica](#)

di Chicco Rossi

IVA

Apparizioni e sparizioni dei crediti Iva

di **Giovanni Valcarenghi**

Credo si possa affermare che sia cosa rara che un collega non abbia mai avuto **problemi** con qualche pratica di **disconoscimento del credito IVA** a riporto, per **omessa presentazione della dichiarazione annuale**. Ci si dibatteva in un dilemma che vedeva **contrapporsi**, da un lato, **l'esistenza del credito** (aspetto sostanziale) e, dall'altro, **la mancanza del "veicolo"** che rende noto quel credito all'Amministrazione, appunto la dichiarazione annuale (aspetto formale).

Nel passato si sono succeduti, nel tempo, **orientamenti contrastanti** in materia, normalmente accompagnati da una ondivaga posizione delle sentenze di legittimità:

- dapprima si era valorizzato il **carattere "cartolare" dell'imposta**, sostenendo che l'esistenza del credito poteva dimostrarsi con documenti e registri "alla mano";
- poi si era sostenuto che la **esistenza del credito nascesse** non dai registri, bensì **dal modello dichiarativo**, con la conseguenza che la sua omissione conducesse alla non spettanza del credito medesimo;
- infine (si veda [circolare 21/E del 25 giugno 2013](#)), si è tornati sulla retta via, **consentendo** al contribuente di **attestare l'esistenza del credito con una autocertificazione** (al fine di poter correggere nell'immediato il preavviso di liquidazione), fermo restando il potere dell'amministrazione di controllare (ed, eventualmente, contestare) la correttezza del credito stesso. Fermo, anche, il potere del fisco di attivare le conseguenze previste dal sistema per il caso di omessa dichiarazione (accertamento induttivo, ecc.).

Ora, dunque, la **situazione pare stabilizzata**, anche se restano da **gestire le "code" delle vicende pregresse**; ne è un esempio il caso trattato dalla **CTP di Milano**, nella **sentenza 977/43 del 30 gennaio** scorso.

A causa della **omissione** della presentazione della dichiarazione **IVA del 2008**, un contribuente si è visto **contestare** le risultanze del **successivo anno 2009**, proprio per **disconoscimento del riporto** del credito, non risultante all'anagrafe tributaria. Probabilmente raggiunto da un avviso bonario rimasto inevaso, il contribuente ha poi **ricevuto una cartella esattoriale** che provvedeva ad **impugnare**, fondando la propria **difesa** sulle seguenti **due argomentazioni**:

1. illegittimità della **cartella**, in quanto **non proceduta da un avviso di rettifica**;
2. **reale sussistenza del credito** contestato, come comprovato dalla produzione

documentale di fatture e registri.

I Giudici hanno **pienamente accolto le istanze del contribuente**, condannando l'Ufficio al pagamento delle spese di lite (sia pure simbolicamente fissate in 1.000 euro), in quanto:

- la **negazione di un credito IVA**, sia pure per effetto dell'omissione della dichiarazione, non può essere veicolato per il tramite di un avviso di liquidazione (mero controllo cartolare) – eventualmente seguito dalla semplice iscrizione a ruolo – bensì **necessita della emissione di un motivato avviso di rettifica**, come conferma la Cassazione con sentenza 5318 del 3 aprile 2012, in quanto implica verifiche e valutazioni di natura giuridica;
- l'**Ufficio non ha provveduto**, come invece avrebbe dovuto fare, al **controllo in merito all'esistenza ed alla correttezza dell'importo del presunto credito IVA**, nonostante il contribuente avesse presentato abbondante documentazione (in tal senso, si richiama la circolare 21/E del 25 giugno 2013, a validarne il contenuto nonostante la posizione di alcuni uffici periferici che sostengono la possibilità di applicazione solo per i recuperi successivi al documento di prassi).

Da un lato, dunque, si riscontra la condivisione dell'ultima posizione sostenuta dall'Agenzia ma, per altro verso, di fatto si **riconosce la non legittimità del comportamento tenuto dalle Entrate** che, d'abitudine, si **limitano a contestare l'importo del credito** con semplice attività di liquidazione.

Si potrebbe sostenere che, ora, il problema non sussiste più, in quanto il credito viene solitamente riconosciuto, ma resta la constatazione di una procedura che, se si intende condividere il parere della giurisprudenza di legittimità, non appare corretta. Quindi, il bonario che viene recapitato ai contribuenti non avrebbe ragione d'esistere, né, d'altro canto, la successiva iscrizione a ruolo potrebbe avvenire in modo automatico, in caso di mancata attivazione per la sistemazione della pratica.

Sia ben chiaro: **quando il credito esiste** conviene **aderire alla procedura suggerita** dalla circolare 21/E/2013 ma, **in caso di difficoltà**, ritardi o per rimediare ad eventuali errori, sarà bene **tenere conto del principio** affermato dai Giudici milanesi, che si inserisce in un più ampio solco già tracciato dalla Cassazione.

ACCERTAMENTO

Territorialità IVA delle prestazioni di deposito e stoccaggio merci

di Sandro Cerato

A seguito della riforma della **territorialità IVA delle prestazioni di servizi** avvenuta nel 2010 ad opera del D.Lgs. n. 18/2010, che ha recepito nuove direttive comunitarie, una particolare questione si è posta in relazione alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto lo **stoccaggio**, e più in generale, il **deposito di beni** di proprietà di una società italiana, posta in essere da una società dei Paesi Bassi nell'ambito di un magazzino (immobile) situato in tale ultimo Paese.

Come si vedrà in seguito, per tali servizi si è posto il **dubbio circa la natura degli stessi**, ed in particolare se debbano considerarsi “generici”, e come tali disciplinati dalla regola generale dell'art. 7-ter con conseguente tassazione ai fini IVA in Italia (Stato del committente soggetto passivo IVA), ovvero se rientrino in quelli relativi a beni immobili, di cui all'art. 7-quater, lett. a), del D.P.R. 633/1972, rilevanti territorialmente nel Paese in cui è ubicato il bene (Olanda).

La questione è stata affrontata da parte dell'Agenzia delle Entrate, che nella **C.M. 28/E/2011**, in cui l'Amministrazione Finanziaria ha inquadrato l'operazione descritta nelle **prestazioni di servizi generiche**, di cui all'art. 7-ter, e **non in quelle relative a beni immobili**, di cui al successivo art. 7-quater del D.P.R. 633/1972. Secondo l'Agenzia delle Entrate, infatti, «**le prestazioni di deposito merci non possano ricondursi alla categoria dei servizi relativi a beni immobili**», in quanto deve applicarsi la previsione generale di cui all'art. 44 della direttiva 112/2006, che nel nostro ordinamento è stata recepita nell'art. 7-ter del D.P.R. 633/1972 secondo cui nelle prestazioni “B2B” si attribuisce rilevanza territoriale nel Paese in cui è stabilito il committente del servizio. La questione è stata successivamente ripresa in considerazione da parte della **Corte di Giustizia UE** che, con la sentenza emanata nell'ambito della **causa C-155/12**, ha stabilito che la prestazione di stoccaggio merci posta in essere nell'ambito di un deposito può essere considerata una prestazione “complessa” ed assumere anche la natura di servizio relativo ad un bene immobile, con conseguente territorialità ai fini IVA nel Paese in cui è ubicato l'immobile.

Tale conclusione può configurarsi nel momento in cui il **servizio di stoccaggio costituisce la prestazione principale** nell'ambito di un accordo in cui si prevede che al depositante sia riconosciuto il diritto di utilizzare, in tutto o in parte, una parte dell'immobile adibita a deposito merci. Nel caso specifico sottoposto all'attenzione dei giudici europei, **il servizio posto in essere è qualificabile come “complesso”**, poiché le prestazioni poste in essere consistono in un servizio composto da diverse prestazioni, e più precisamente dalle seguenti: ricezione delle merci in magazzino, sistemazione nelle apposite aree di stoccaggio, custodia,

imballo, consegna, scarico, ecc.

Secondo la Corte, pur evidenziando che le prestazioni di stoccaggio in linea generale non possono inquadrarsi tra quelle relative a beni immobili, di cui all'art. 47 della direttiva 112/2006, possono rientrare in tale ambito quando **il bene immobile è espressamente individuato come l'elemento constitutivo della prestazione di servizi**, in quanto elemento centrale ed indispensabile per eseguire la prestazione dedotta in contratto. In altre parole, laddove il bene immobile sia "oggetto" del contratto, è possibile far rientrare la prestazione "complessa" di stoccaggio tra le **prestazioni di servizi relative a beni immobili**, che nel nostro ordinamento rientrano tra quelle di cui all'art. 7-quater, lett. a), del D.P.R. 633/1972, e come tali rilevanti nel Paese in cui è ubicato l'immobile.

AGEVOLAZIONI

Confermato il bonus per investimenti in beni strumentali

di Luca Mambrin

Tra le principali novità del **D.L. 91/2014**, confermato nella **Legge di conversione 116/2014**, vi è l'art. 18 che disciplina la nuova agevazione prevista per i soggetti titolari di reddito d'impresa che realizzano **investimenti in beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007** di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

L'agevazione consiste nella **concessione di un credito d'imposta del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti** in beni strumentali **realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti**, con la possibilità di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Da un punto di vista **soggettivo** l'agevazione interessa tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa in **attività** alla data di entrata in vigore del decreto legge (**25 giugno 2014**) anche se con un'attività d'impresa iniziata da meno di cinque anni. In particolare per tali soggetti la **media degli investimenti** in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati **nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge o a quello successivo**, con la medesima facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Per le **imprese costituite successivamente al 25/06/2014 il credito d'imposta si applica con riguardo a tutti gli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta**.

Il comma 5 dell'art 18 prevede poi che i **soggetti titolari di attività industriali** a rischio di incidenti sul lavoro, individuate dal D.Lgs. 334/1999, possano usufruire dalla misura agevolativa solo se viene documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni "di cui al citato decreto".

Il credito d'imposta, **riconosciuto** solo per **investimenti in beni strumentali nuovi di importo unitario superiore ad euro 10.000 ed effettuati dalla data di entrata in vigore del decreto, il 25/06/2014 fino al 30/06/2015**, deve essere ripartito ed utilizzato in tre quote annuali di pari importo ed indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato; la prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal

1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento.

Tale credito d'imposta:

- **non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;**
- **non rileva ai fini del rapporto** di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del Tuir;
- **è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24** ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di euro 250.000 di cui al comma 53 dell'articolo 1 Legge 244/2007.

Il successivo comma 6 dell'art. 18 disciplina **le cause di decadenza dall'agevolazione:**

- nel caso in cui **i beni oggetto dell'investimento vengano ceduti a terzi o vengano destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa** prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;
- **nel caso in cui i beni oggetto degli investimenti vengano trasferiti** entro il termine di cui all' art. 43, comma 1 del D.P.R. 600/1973 (entro il 31/12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) **in strutture produttive situate al di fuori dello Stato** anche se appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

Infine il comma 7 dell'art. 18 stabilisce che l'eventuale credito d'imposta indebitamente utilizzato deve **essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi** dovuta per il periodo d'imposta in cui si sono verificate le ipotesi di revoca dell' agevolazione mentre il comma 8 stabilisce che se, a seguito dei controlli, venga accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell' inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate **provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.**

IMPOSTE INDIRETTE

Nessuna sorpresa per la scadenza TASI del 16 ottobre?

di Fabio Garrini

Passate le vacanze è ancora tempo di **acconto TASI**: scade infatti il 16 ottobre la “seconda tranne” degli acconti relativi ai quei Comuni che entro lo scorso maggio **non hanno reso disponibili i parametri di calcolo**, per i quali i versamenti dell’acconto 2014 sono stati **rinvolti al 16 ottobre** ad opera del D.L. 66/2014.

Non si tratta di una scadenza di poco conto, perlomeno per l’operatività degli studi, visto che ad essere interessati sono gli immobili ubicati nel **70% dei Comuni** (tra i quali alcuni di grandi dimensioni, come ad esempio Milano).

Nei giorni scorsi il Ministero delle finanze ha diramato una [**provvedimento \(n.28926 – datato 2 settembre 2014\)**](#) con il quale viene evidenziata la procedura che i Comuni devono seguire per inserire sul Portale del Federalismo Fiscale le **deliberazioni TASI per il 2014**.

Ai professionisti tale procedura interessa evidentemente ben poco, se non per quanto riguarda il paragrafo conclusivo, dove si può leggere quanto segue: *“la circostanza che, per l’anno 2014, la data per l’approvazione del bilancio degli enti locali sia stata prorogata al 30 settembre 2014 non incide sulla vigenza del termine del 10 settembre 2014 fissato per la trasmissione delle deliberazioni e dei regolamenti relativi alla TASI, con la conseguenza che entro tale ultima data i comuni sono tenuti a trasmettere esclusivamente atti che costituiscano manifestazione della volontà definitiva dell’Ente in materia di TASI.”*

I **ritardi** con i quali i Comuni pubblicano le aliquote derivano dal fatto che tali enti hanno tempo per modificare i parametri di calcolo per l’anno in corso entro il termine di approvazione del bilancio di previsione: si tratta di un fatto piuttosto logico, visto che le entrate tributarie sono evidentemente un elemento fondamentale per mettere in equilibrio il bilancio.

Negli ultimi anni il termine di approvazione di tale documento è stato **ripetutamente prorogato**, anche a causa del ritardo con il quale il Ministero fornisce ai Comuni i dati dei trasferimenti, situazione che quest’anno è stata aggravata dalla massiccia tornata elettorale di fine maggio. Negli ultimi anni vi sono stati diversi provvedimenti con i quali si è intervenuti sul termine di approvazione delle aliquote proprio al fine di **allineare tale scadenza** con quella di approvazione del bilancio di previsione (lo scorso anno si è arrivati al 30 novembre!).

Con il richiamato passaggio il Ministero evidenzia ai Comuni circa il fatto che, indipendentemente dal fatto che la scadenza del bilancio sia fissata al 30 settembre, comunque le delibere vanno caricate sul sito internet entro il prossimo 10 settembre, visto che **i due termini sono disallineati**. Tale “richiamo” lascerebbe presagire che non dovrebbero esservi proroghe al riguardo. D’altro canto, la disposizione del regola il versamento dell’acconto TASI già prevede quali siano le **conseguenze nel caso di mancata deliberazione entro tale data**: se il Comune non provvede entro la scadenza del 10 settembre, per quel Comunque i contribuenti non verseranno **nulla in acconto**, ma l’imposta dell’intero 2014 andrà **regolata a saldo**, peraltro sulla base dell’aliquota **standard dell’1 per mille**. In questo senso diviene quasi un **monito** quello del ministero, invitando i Comuni ad accelerare le operazioni, pena sacrificare una buona fetta del gettito TASI, visto che frequentemente le aliquote che vengono deliberate sono ben al di sopra di tale soglia prevista di default.

Salvo ovviamente che non arrivi la classica soluzione in “zona Cesarini”, per riallineare le due scadenze che i Comuni devono rispettare. Con buona pace dei contribuenti che quindi dovranno attendere sino all’ultimo istante le delibere necessarie per il calcolo in scadenza il 16 ottobre.

Ma per una volta vogliamo sperare che questo non accada. **Siamo troppo ottimisti?**

ACCERTAMENTO

Redditometro, pericolo dal passato

di Maurizio Tozzi

Hanno già segnalato tramite un censito posto da un partecipante durante il Master Prove debito sul piano della legittimità? Si tratta ad un'intuizione geniale, pur se apparentemente

Il fatto è semplice: un contribuente rientra nel calderone delle segnalazioni da nuovo redditometro, sulla base delle informazioni derivanti dalle spese certe e dalle spese per elementi certi. Fin qui nulla di anormale, atteso che è dal mese di maggio 2014 che stanno giungendo **le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate per applicare il nuovo redditometro**, che come è noto riguarda le annualità dal 2009 in poi.

Lo stesso contribuente è però stato raggiunto anche da un **accertamento redditometrico per il 2008**. Mossa a sorpresa, non preceduta da contradditori di sorta e derivata da un semplice doppio presupposto:

- il contribuente **non ha presentato** la dichiarazione dei redditi per l'anno 2008, con la conseguenza che il termine per il relativo accertamento (31 dicembre 2014) è ancora lontano;
- lo stesso risulta possessore di un veicolo ed ha effettuato un conferimento societario tali da determinare un reddito accertabile per l'anno 2008 pari a circa 11 mila euro.

L'aspetto "innovativo" della vicenda riguarda la modalità con cui l'Ufficio precedente ritiene di poter soddisfare il requisito normativo del vecchio articolo 38 del D.P.R. 600/1973, **ossia lo scostamento del 25% tra reddito accertabile e reddito imponibile da registrare in almeno due diversi periodi d'imposta**. È segnalato infatti nell'avviso di accertamento per il 2008 che la seconda annualità "non allineata" è proprio il 2009, anno ancora non accertato e peraltro basato sul nuovo redditometro.

Insomma, in questo si sostanzia l'intuizione dell'accertatore: posto che il contribuente è stato selezionato per dare chiarimenti in relazione al 2009, a questo punto è accertabile anche per il 2008 con il vecchio redditometro, avendo registrato, pur se in maniera anomala, uno scostamento biennale. In realtà, a parere di chi scrive la scelta è **altamente opinabile** ed è dettata soprattutto dalla volontà di "incrementare" il budget dell'accertamento. Le liste selettive del nuovo redditometro, almeno sulla base di quanto asserito dall'amministrazione finanziaria, sono del tutto innovative e riguardano situazioni che almeno in apparenza sono caratterizzate da grosse anomalie. Il vecchio redditometro, invece, aveva delle proprie liste selettive ed era ancorato, nella sua ultima fase applicativa, soprattutto allo scostamento del

biennio 2007/2008. Semplice anche il motivo: proprio in relazione al biennio 2007/2008, le regole accertative erano ancora le medesime. Oggi non pare assolutamente abbinabile l'anno 2008 al 2009, soprattutto in considerazione delle clamorose differenze che riguardano il nuovo accertamento, tra cui si rammentano:

- lo scostamento da calcolare nella **misura del 20%**;
- il confronto reddituale che avviene verso il **reddito dichiarato** e non verso il reddito imponibile;
- la nuova costruzione del redditometro, basata su elementi attualizzati e soprattutto su diversi **cluster** di contribuenti.

Fatto è che le chiacchiere lasciano il tempo che trovano ed il nostro contribuente si è visto recapitare un bell'accertamento per l'anno 2008 da difendere. Cosa fare? **La difesa** nel merito della vicenda è sicuramente la prima alternativa: nel caso di specie trattasi di un importo accertato contenuto riferito ad un giovane ancora convivente con i genitori e con una ricostruzione **altamente presuntiva**, basata soprattutto sull'incidenza della vettura.

Dopodichè sul fronte della legittimità molto può essere eccepito, a partire proprio dallo **scostamento biennale**. Si è anticipato della differenza sostanziale delle annualità considerate, non assolutamente paragonabili come tecniche di accertamento utilizzate; ancora, può eccepirsi **l'assenza di accertamento sul 2009**, ancora non emanato, nonché la **non indicazione**, nella motivazione dell'atto riferito al 2008, **delle ragioni dello scostamento** percentuale nella seconda annualità (in tale direzione, è esplicita la sentenza della **Corte di Cassazione n. 26541 del 5 novembre 2008**). Fatto ciò, residuano le "classiche" eccezioni del vecchio redditometro, vale a dire:

- l'essere il redditometro una **presunzione semplice** (tra le altre, si rammentano le prime sentenze della Corte di Cassazione in tale direzione, ossia la n. 23554 del 20 dicembre 2012 e la n. 2806 del 6 febbraio 2013);
- la **necessità di esperire il contraddittorio preventivo** (interessanti sul tema sono le sentenze n. 2 e 3 del 12 dicembre 2012 emanate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, sezione 4, secondo cui, essendo lo strumento del redditometro una presunzione semplice, l'assenza del contraddittorio determina la **nullità dell'avviso di accertamento** «... *in quanto sussiste la necessità di esperire il preventivo contraddittorio per adeguare l'elaborazione statistica agli standard considerati dai D.M. del 1992 alla concreta realtà economica del contribuente. Per cui le norme del 2010 sul sintetico trovano applicazione anche ai vecchi accertamenti anteriori all'anno di imposta 2009. Quanto sopra in coerenza con gli obblighi di lealtà, trasparenza, buona fede, collaborazione sanciti dallo Statuto del Contribuente*»);
- **l'utilizzo**, in luogo del vecchio redditometro, **del nuovo strumento evoluto** per garantire il contribuente circa l'affidabilità delle tecniche di accertamento e **la contemporanea inutilizzabilità del nuovo redditometro, essendo profondamente viziato da violazioni sia della Carta Costituzionale che della normativa dell'Unione Europea** (sul tema si rinvia alla sentenza 74/2/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio

Emilia, che oltre a recepire il trend della giurisprudenza di merito circa l'applicabilità del nuovo redditometro evoluto in luogo del vecchio ha anche sposato le conclusioni contenute nella sentenza n. 10508 depositata il 23 settembre 2013 del Tribunale di Napoli, sezione di Pozzuoli).

Infine, una considerazione amara: non si sentiva affatto il bisogno di simili intuizioni. La sensazione, palese, è che detto contribuente fosse comunque passato indenne alle liste selettive del vecchio redditometro per il 2008, non essendoci lo scostamento biennale 2007/2008. Procedere ad un simile "ripescaggio", per quanto le negoziazioni saranno molteplici, rappresenta solo un tentativo di b incrementare il budget ... è difficile togliersi dalla mente una sensazione di questo tipo.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Su e giù per le colline della Marsica

di Chicco Rossi

Il **23 agosto 1268** terminò il dominio svevo in Italia. Quel giorno a **Tagliacozzo** fu combattuta la battaglia tra i ghibellini sostenitori di Corradino di Svevia e le truppe guelfe guidate da **Carlo I d'Angiò**, battaglia che, come detto, pose fine al dominio degli Svevi e soprattutto decretò la caduta della casata sia dal trono imperiale sia da quello di Sicilia che, passò in mano angioina.

La battaglia trova spazio anche nel **Canto XXVIII** della **Divina Commedia** dove si legge come “*S'el s'aunasse ancor tutta la gente che ..., e là da Tagliacozzo, dove sanz'arme vinse il vecchio Alardo*”.

Tagliacozzo è il punto di partenza per un fine settimana tra le colline della **Marsica** che si chiude in quel di **Curcumello**, splendido paese, fuori dai classici giri turistici e, come dicono quelli del posto, luogo dove ci devi andare per tua scelta.



Tagliacozzo, il cui toponimo pare significare taglio nella roccia (dal latino *talus* e *cotium*) diede i natali a **Giovanni Capoccio**, uno dei 13 valorosi cavalieri (tra gli altri i famosi Ettore **Fieramosca** e Giovanni **Brancaleone**, quest'ultimo da non confondere con il Brancaleone da Norcia reso famoso da Monicelli e dal grande Gasmann) che sfidarono i francesi nella celeberrima **disfida di Barletta**, scontro cavalleresco che si svolse il **13 febbraio 1503** e che vide vincitori gli italiani.

La **valle del Fucino**, originariamente possedimento della famiglia **De Pontibus** passò, a mezzo

di un matrimonio, sotto gli **Orsini**. È con l'avvento del ramo di Bracciano della famiglia che si assiste al massimo splendore di Tagliacozzo, ancora oggi visibile e percepibile passeggiando per i vicoli e le piazze del paese. Il dominio della famiglia è ancora oggi visibile ammirando i palazzi nobiliari ove, armonizzato nella loro architettura, troneggia lo **scudo con la rosa**, simbolo del casato, a cui si alterna la **sirena bicaudata** simbolo della casata **Colonna** che subentrò, per decisione papale, nel controllo di Tagliacozzo a partire dal **1497**.

Punto di ritrovo del paese è la splendida **Piazza Obelisco** cinta da eleganti palazzi ricchi di bifore e finestre rinascimentali. Al centro della Piazza ora dominata dall'Obelisco, vi era un **pilozzo** di pietra dove venivano fatti sedere i debitori insolventi esposti alla pubblica gogna.

La visita prosegue con destinazione il **palazzo Ducale** che tanto deve alla famiglia Orsini la cui presenza è testimoniata dagli affreschi.



Ad agosto Tagliacozzo ospita una festa dedicata al piatto tipico: gli gnocchetti con i ceci, e allora non si può lasciare il paese senza averne assaggiato un piatto, sorseggiando un classico **Pecorino d'Abruzzo** dell'Azienda agricola **Cataldi Madonna**, un **3 bicchieri Gambero Rosso**, di colore giallo carico. All'olfatto presenta profumi di frutto della passione, pompelmo, ananas e arancia amara. Al palato sorprende per l'acidità e per le note minerali di pietra focaia e silicio.

È arrivato il momento di andare a Curcumello che, a differenza di Tagliacozzo, ai più è veramente sconosciuta.

Il borgo è nato verso la fine del '200 a opera della famiglia **De Pontibus Vetoli**.

Tuttora visibili sono le 4 torri cilindriche, erette nel '400 che rappresentano il perfezionamento delle opere di difesa di origine rinascimentale.

Inerpicandosi lungo le strette vie del paese, si arriva fino alla chiesa di **San Nicola** composta da una sola navata divisa in tre campate coperte da volte a crociera. All'esterno, sul lato ovest, la facciata presenta un portale cinquecentesco (con simbolo di **S. Bernardino da Siena**) coperto

da un portichetto composto da quattro colonne a fusto liscio con tre arcate; sul lato sud è il campanile a pianta quadrata.



Lungo la strada che porta alla chiesa è ancora visibile, perfettamente “mimetizzato” in una facciata in pietra di un palazzo, il volto di un **crociato**, almeno così narra la leggenda.

La camminata stuzzica l'appetito e allora cosa c'è di meglio di uno splendido vassoio di **arrosticini** di pecora che si sciolgono in bocca annaffiati da un grande rosso d'Abruzzo, quel **Villa Gemma** che tanti ci invidiano?

Dal colore rosso rubino tendente al grano, questo rosso affascinante prodotto da **Marina Cvetic**, dopo **36 mesi di invecchiamento**, di cui almeno **18 in barriques**, si presenta con un *bouquet* intenso e complesso con richiami di frutti rossi, rabarbaro, vaniglia, noce moscata, cacao e terra bagnata.

Al palato morbido ed equilibrato in bocca, tannini ben tamponati ma un po' ruvidi. Finale molto piacevole e caldo (PS: se riuscite a procurarmi l'**annata 1995** avvisate la redazione).

Questo è l'Abruzzo, terra dura ma sincera, ricca di storia e tradizioni.